

Da "arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data lunedì 14 settembre 2020 - 10:42

Prot.N.0046318/2020 - TRASMISSIONE PARERE TECNICO 31 TF 20

Allegato(i)

trasmissione parere tecnico 31 TF 20.pdf.p7m (265 Kb)

parere tecnico 31 TF 20_rev.pdf.p7m (350 Kb)

Copia con segnature Prot.N.0046318-2020.pdf (258 Kb)

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Al Direttore Tecnico a.i. ARPAC
dott. Claudio MARRO

Al Dirigente a.i. U.O. SOAM
Ing. Rita IORIO

OGGETTO: CUP 8353 - PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Prima Cava s.r.l.. Progetto di ricomposizione ambientale della cava in località Fossa a Ramma – San Felice a Cancellò. Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo e Piano di gestione rifiuti.

In allegato, per quanto di competenza, si trasmette il parere tecnico n. 31/TF/20.

Il Dirigente ad interim U.O. SURC

dott. Fabio TAGLIALATELA
(firma digitale: Infocert S.p.A.)

Il Dirigente dell'Area Territoriale

ing. Giuseppina MEROLA
(firma digitale: Infocert S.p.A.)

Il Direttore del Dipartimento A.I.

dott. Dario MIRELLA
(firma digitale: Infocert S.p.A.)

TF/an/nb

PARERE TECNICO N. 31/TF/20

OGGETTO: CUP 8353 - PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Prima Cava s.r.l.. Progetto di ricomposizione ambientale della cava in località Fossa a Ramma – San Felice a Canello. Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo e Piano di gestione rifiuti.

In relazione all'oggetto, il Nucleo Tecnico di Valutazione, esaminata la documentazione rappresenta quanto segue.

In merito al Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, si esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:

1. Le procedure di caratterizzazione delle terre e rocce, di cui all'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, che si intendono riutilizzare in sito, dovranno essere effettuate secondo le seguenti indicazioni:
 - a. Dai 4.000 mc circa di terre e rocce ubicate sui versanti, che si produrranno in seguito alla scotico, dovranno essere prelevati almeno n. 3 campioni di terreno, così come indicato dal proponente;
 - b. Dai 40.000 mc circa di terreni, prodotti dalle pregresse attività di scotico e depositati nel piazzale di cava in adiacenza alla pista di arrocco sul lato ovest, dovranno essere dapprima formati n. 10 cumuli di 4.000 mc cadauno e successivamente dovrà essere prelevato un campione medio composito di terreno da ogni cumulo;
2. Tutti i campioni di terreno, prelevati secondo la norma UNI EN 10802 adottando il metodo della quartatura, dovranno essere sottoposti a determinazioni analitiche secondo la tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017;
3. Le concentrazioni degli analiti determinati dovranno essere confrontati con le CSC di cui alla Tabella 1A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006;
4. In caso di superamento dei limiti di legge, i terreni corrispondenti non potranno essere riutilizzati e dovranno essere gestiti come rifiuti. Il deposito temporaneo degli stessi dovrà avvenire in cassoni dotati di idonea copertura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 c. 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e smi, contrassegnato da etichettatura identificativa del codice CER e stato fisico del rifiuto. Durante il trasporto dei rifiuti costituiti da terre e rocce adottare, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, quali ad esempio la copertura con teloni dei materiali polverulenti trasportati;
5. In caso di superamento dei limiti di legge, sui terreni provenienti da fuori sito dovrà essere previsto quanto segue:
 - prevedere analisi chimiche del terreno da utilizzarsi per il ripristino ambientale, al fine di escludere che lo stesso sia un rifiuto;

- prevedere un'analisi sulla funzionalità del terreno utilizzato per il ripristino ambientale per verificare se lo stesso presenta caratteristiche (pH, granulometria, capacità di ritenzione idrica, capacità di scambio cationico, sostanza organica totale, etc...) idonee alle specie da piantumare.

In merito al Piano di gestione rifiuti, si rappresenta preliminarmente quanto segue.

Il D. Lgs. 152/2006 definisce, all'art. 183 comma 1 lettera a, il “*rifiuto*”: *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*. Pertanto, non si può definire un significato alternativo di rifiuto poiché potrebbe generare confusione e fraintendimenti.

Il proponente dichiara che intende riutilizzare il materiale non idoneo (a cosa? alla commercializzazione?) per la ricomposizione ambientale della cava.

Certamente è facoltà del proponente riutilizzare le terre e rocce da scavo ed i materiali di estrazione non idonei (alla commercializzazione), a condizione che vengano verificati i requisiti di legge ed in particolare che siano sottoprodotti e soprattutto non siano contaminati.

Il proponente distingue due tipi di materiali: la terra non inquinata ed i rifiuti di estrazione.

Per quanto riguarda la terra non inquinata, si rappresenta che la definizione *sic et simpliciter* e senza prova documentale (rapporti di prova attestanti l'assenza di contaminazione) non ha alcun significato. Pertanto, si rimanda alla caratterizzazione ambientale ed all'accertamento della qualità ambientale di cui all'allegato 4 al D.P.R. 120/2017.

Per quanto riguarda i rifiuti di estrazione, a cui addirittura si richiama un codice CER, attribuendo agli stessi la qualifica di rifiuto, va specificato, da parte del proponente, che sono materiali (non rifiuti) di estrazione (si deve ipotizzare che siano costituiti da ghiaia calcarea e massi calcarei, con frazione granulometrica > 2 cm oltre alla frazione più fine con granulometria < 2 cm), non idonei alla commercializzazione, e che si intendono riutilizzare in sito per la ricomposizione ambientale.

Tali materiali dovranno essere sottoposti anch'essi alla caratterizzazione ambientale secondo l'allegato 4 del D.P.R. 120/2017: sia la frazione più fine con granulometria < 2 cm che quelli grossolani con granulometria > 2 cm previa porfirizzazione dell'intero campione.

Pertanto, si ritiene che il materiale di estrazione, non idoneo alla commercializzazione, potrà essere riutilizzato in sito per la ricomposizione ambientale previo accertamento dell'assenza di contaminazione.

Pertanto, si esprime parere favorevole a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere prelevato almeno n. 1 campione ogni 4.000 mc di materiale in cumuli;
2. i predetti campioni, prelevati secondo la norma UNI EN 10802 adottando il metodo della quartatura, dovranno essere sottoposti a determinazioni analitiche secondo la tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017;

3. le concentrazioni degli analiti determinati dovranno essere confrontati con le CSC di cui alla Tabella 1A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006;
4. in ogni caso, dovrà essere allestita un'idonea area di deposito temporaneo di tutti i rifiuti prodotti in cantiere.

Infine, si prescrive, altresì, che la ditta dovrà comunicare alle Autorità Competenti e ad ARPAC, con un preavviso di almeno 15 giorni, le date in cui preleverà i campioni di materiale, onde permettere le opportune verifiche in loco.

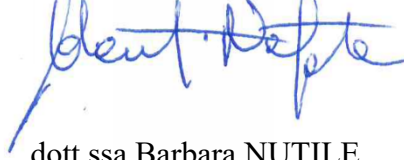
Il presente parere, relativo esclusivamente al Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo e Piano di gestione rifiuti, viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

Il Dirigente a. i. U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati

dott. Fabio TAGLIALATELA
(firma digitale)

dott. Natale ADANTI



dott.ssa Barbara NUTILE

